

# COMUNE DI CETONA



## BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2021

VISTA la legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni – Art. 11 - che istituisce un Fondo Nazionale, da ripartirsi tra le Regioni, per l'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili, di proprietà sia pubblica che privata, nonché per sostenere le iniziative intraprese dai Comuni, anche attraverso la costituzione di agenzie per la locazione, tese a favorire la mobilità nel settore delle locazioni attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati;

VISTO il Decreto Legge 13 settembre 2004, n. 240, Art. 7 bis, recante misure per favorire l'accesso alla locazione da parte dei conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente ai provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, convertito in legge, con modifiche, dalla Legge 12 novembre 2004, n. 269;

VISTO il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, con il quale sono stati definiti i requisiti minimi necessari per beneficiare del suddetto contributo e determina i criteri per il calcolo dello stesso;

VISTA la L.R. 2 del 2 gennaio 2019 "Disposizione in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP);

VISTA la DGR n. 581/2019, con la quale sono stati stabiliti i criteri e le procedure per la ripartizione e l'erogazione delle risorse complessive regionali e statali del Fondo di cui alla legge n. 431/98;

VISTA la DGR n. 880/2019, con la quale, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n. 4/2019 "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni" convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019, sono state stabilite modalità di erogazione del contributo affitto in caso di contestuale godimento di reddito o pensione di cittadinanza;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 402 del 30/03/del 30 marzo 2020 avente per oggetto "Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98 – Modifica criteri e procedure per la ripartizione – Rendicontazione ed erogazione delle risorse complessive regionali e statali;

VISTA la deliberazione n. 206 dell'8 marzo 2021 con la quale vengono apportate modifiche all'al. A della citata D.G.R.402/2020 in relazione al controllo sull'avvenuto pagamento del canone;

VISTA la deliberazione n. 206 dell'8 marzo 2021 con la quale vengono apportate modifiche all'al. A della citata D.G.R.402/2020 in relazione al controllo sull'avvenuto pagamento del canone;

VISTO il decreto ministeriale del 19 luglio 2021 avente per oggetto "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Decreto riparto disponibilità 2021;

VISTO l'Accordo Territoriale sulle locazioni abitative della zona Valdichiana Senese sottoscritto in data 19 aprile 2019 e predisposto ai sensi dell'art. 2, comma 3 e Art. 5, comma 2) della L. 431/98 e del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16/01/2017 (G.U. n. 62 del 15/03/2017);

VISTA la deliberazione n. 988 del 27/09/2021 avente per oggetto "*Modifiche ed integrazioni all'Allegato A della deliberazione G.R. n. 402/2020 – Criteri per l'accesso al fondo integrazione canoni di locazione ex art. 11 – L. 431/98*";

VISTA la Determinazione n. 895 del 22/10/2021 che approva il presente bando e la relativa modulistica per la presentazione della domanda;

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

#### RENDE NOTO

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande dirette ad ottenere i contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2021 e che, pertanto, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso (**dal 22 ottobre 2021 al 21 novembre 2021**),

Art. 1 – Requisiti per l'ammissione al Bando

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, fatto salvo quanto previsto dal Decreto legge del 30 dicembre 2019, n. 162 il quale ha nuovamente prorogato al 31 dicembre 2021 il divieto di utilizzo da parte dello straniero dell'autocertificazione nelle procedure disciplinate dalle norme sull'immigrazione. Il cittadino straniero regolarmente presente in Italia può, quindi, autocertificare soltanto la residenza e lo stato di famiglia, trattandosi di condizioni che non riguardano la sua condizione di straniero

Per l'ammissione al presente bando sé necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1. essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all'Unione Europea. Possono presentare domanda anche i cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea purché titolari di permesso di soggiorno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno);
2. residenza anagrafica nel Comune di Cetona e nell'alloggio oggetto del contratto di locazione per il quale si richiede il contributo;
3. essere titolare di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all'alloggio in cui hanno la residenza. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile. È data facoltà ai Comuni, in caso di compartecipazione con proprie risorse al contributo affitto, di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale;  
Il contratto può essere anche di natura transitoria, purché conforme con l'Accordo Territoriale vigente nei Comuni della zona Valdichiana ed indicare chiaramente quelli che sono i motivi che ne determina la transitorietà. In ogni caso deve essere regolarmente registrato ed in regola con le registrazioni annuali o contenente le indicazioni relative alla scelta del proprietario circa l'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 23/2011.  
Qualora il contratto non fosse pienamente rispondente ai requisiti di cui sopra la domanda, fermo restando il possesso degli altri requisiti di cui al presente bando, verrà comunque accettata ma, in tal caso, l'erogazione del contributo sarà vincolata alla regolarizzazione del contratto stesso che dovrà pervenire entro e non oltre il 31 dicembre 2021. Il canone di locazione di riferimento è quello corrisposto per l'anno 2021 e risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, oltre agli aggiornamenti e al netto degli oneri accessori
4. sussistenza delle seguenti condizioni:
  - **a1)** non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal Comune di Cetona. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve, applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI; l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo, quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019. Tale requisito deve essere posseduto da tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico;
  - **a2)** non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU, mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE. Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere a effettuati ulteriori verifiche presso le Amministrazioni interessate. Tale requisito deve essere posseduto da tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico;
  - Le disposizioni di cui alle lettere a1) e a2) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:
    - coniuge legalmente separato o divorziato, che, a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare;
    - titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità;
    - alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra Autorità competente;
    - alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'Art. 560 C.P.C.;
  - **b)** non titolarità da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di patrimonio mobiliare superiore a 25.000 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del **patrimonio mobiliare** dichiarato ai fini ISEE al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

- c) non superamento del limite di 40.000 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, (dichiarato ai fini ISEE dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013), fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente, come fissati dalle precedenti lettere a2) e b);
5. essere in possesso di una attestazione ISE/ISEE, calcolato ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" e successive modifiche e integrazioni, non scaduta al momento della presentazione della domanda avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa ISE/ISEE stessa e rilasciata dall'INPS o da un CAAF o da altro soggetto autorizzato. Si ricorda che tra i redditi dichiarati vanno indicati anche eventuali contributi (affitto, buoni scuola, contributi erogati dai servizi sociali ecc.) assegnati a qualsiasi componente del nucleo familiare durante l'anno preso a riferimento nella DSU.
  6. essere in possesso di certificazione valida dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n.159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a euro 28.727,
  7. essere in possesso di certificazione valida dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia "A"

- Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2021. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14% (Euro 13.405,08);

Fascia "B"

- Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2021 (Euro 13.405,08) e l'importo di Euro 28.727,25.
- Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.

Valore ISEE non superiore a Euro 16.500,00, limite per l'accesso all' E.R.P., così come aggiornato con delibera della Giunta Regionale per la revisione biennale del limite di reddito.

Possono partecipare al presente avviso anche i soggetti in possesso di una certificazione ISEE di valore superiore a Euro 16.500,00 e fino ad Euro 35.000,00 che dichiarano di aver subito, in ragione dell'emergenza Covi 19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. Tale riduzione deve essere certificata attraverso l'ISEE corrente e mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali presentate negli anni 2020 e 2021 relative ai redditi percepiti nel 2019 e nel 2020.

8. non titolarità, da parte di nessuno dei componenti il nucleo familiare, di altro beneficio pubblico, da qualunque Ente ed in qualsiasi forma erogato a titolo di sostegno abitativo, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i contributi previsti per la misura di prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità incolpevole (D.M. 30 marzo 2016); nonché quelli previsti dalla L.R. n. 65 del 29.12.2010 articoli 118 bis e 118 ter e successive modificazioni e integrazioni (L.R.T. n. 77 del 27.12.2012, Deliberazione della G.R.T. n. 758/2012 e n. 194/2013) nell'ambito del Progetto denominato "Giovani sì – Misure a sostegno dell'autonomia abitativa dei giovani. Interventi di sostegno al pagamento del canone di locazione" e quelli erogati all'interno della misura del Reddito di Cittadinanza di cui alla L. n. 26 del 28 marzo 2019;
9. non essere assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica; l'eventuale assegnazione nel corso del 2021 comporta automaticamente la decadenza del diritto al contributo a far data dall'effettiva disponibilità dell'alloggio. È causa di decadenza dal diritto al contributo il rifiuto a prendere possesso di un alloggio ERP assegnato.

Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopra citati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

In caso di separazione in atto dei coniugi, la domanda potrà essere presentata dal coniuge residente nell'alloggio, anche se non titolare del contratto di affitto.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita

da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

I contributi di cui alla L. 431/98 non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n.26.

Pertanto, i Comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto

I requisiti del presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del bando, nonché permanere al momento e nel corso dell'erogazione dei contributi.

## ART. 2 REDDITO E CANONE DI LOCAZIONE DI RIFERIMENTO

1. La posizione reddituale da assumere a riferimento per il calcolo del contributo è quella risultante dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica ISE/ISEE, in corso di validità, e sottoscritta entro i termini di validità del bando, rilasciata dall'INPS o da un CAAF o da altro soggetto autorizzato, compilata ai sensi del già citato **DPCM 159/2013 e s.m.d.**
2. Per gli studenti universitari l'attestazione ISE/ISEE è quella relativa al nucleo familiare del quale lo studente è fiscalmente a carico;
3. L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" è possibile soltanto in presenza:
  - di espressa certificazione, a firma del responsabile del competente ufficio comunale, che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune;
  - **oppure, nel caso di mancanza di assistenza** di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone di locazione;
  - Nel caso in cui il soggetto dichiara di ricevere sostegno economico da una persona fisica (figli, genitori, parenti, amici), oltre a specificarne le generalità, dovrà allegare una dichiarazione nella quale il soggetto indicato attesti la veridicità del sostegno erogato. Tale dichiarazione dovrà contenere anche l'ammontare del reddito percepito, tramite DSU, che dovrà risultare congruo rispetto al sostegno prestato, ed essere corredata della copia del documento di identità del dichiarante.
  - Nella fascia di "ISE zero" oltre ad essere compresi tutti quei soggetti che hanno un ISE pari a zero si intendono ricompresi anche tutti quei soggetti il cui canone di locazione annuo, al netto degli oneri accessori, sia superiore all'importo derivante dalla somma dei redditi e del patrimonio mobiliare indicati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica.
4. Il canone di locazione di riferimento è quello corrisposto per l'anno 2021 e risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, oltre gli aggiornamenti e al netto degli oneri accessori;
5. In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari ed in caso di contratto cointestato, il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

## ART. 3 NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO

Ai fini del presente Bando si considera nucleo familiare, in base all'art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013, quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultino nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda. I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche se anagraficamente non residenti nel medesimo alloggio, tranne il caso in cui esista un provvedimento di separazione, regolarmente omologato dal Tribunale. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo. (D.P.C.M. 04/04/2001 n. 242 e successive modifiche o integrazioni).

## ART. 4 AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

I requisiti essenziali per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazione sostitutiva, resa contestualmente all'istanza, ai sensi del DPR 445/2000 e delle modifiche introdotte dall'art.15 della L. 183/2011. Ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n° 445 del 28.12.2000 e successive modificazioni e integrazioni), fatto salvo quanto previsto dal Decreto legge del 30 dicembre 2019, n. 162 la quale ha nuovamente prorogato al 31 dicembre 2020 il divieto di utilizzo da parte dello straniero dell'autocertificazione nelle procedure disciplinate dalle norme sull'immigrazione.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa del D.P.C.M. del 5/12/2013 n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione Comunale in fase di istruttoria o successivamente, potrà effettuare i necessari controlli per accertare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

## ART. 5 DOCUMENTAZIONE

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati i seguenti documenti:

A) copia del contratto di locazione con allegata copia del versamento dell'imposta di registro relativa all'ultima annualità corrisposta, o della documentazione attestante la scelta del proprietario circa l'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 23/2011;

B) Per coloro che sono in possesso di ISEE di valore superiore a Euro 16.500,00 e fino a Euro 35.000,00, che hanno subito, in ragione dell'emergenza Covi 19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%, attestazione dell'ISEE corrente e dichiarazioni fiscali presentate negli anni 2020 e 2021 relative ai redditi percepiti nel 2019 e nel 2021

C) certificazione, a firma del Responsabile del competente Ufficio Comunale, che attesti che il richiedente fruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone di locazione, nel caso in cui venga dichiarato il sostegno economico da parte di una persona fisica (figli, genitori, parenti, amici) dovrà essere allegata una dichiarazione nella quale il soggetto indicato attesta la veridicità del sostegno erogato. Tale dichiarazione dovrà contenere anche l'ammontare del reddito percepito, che dovrà risultare congruo rispetto al sostegno prestato, ed essere corredata della copia del documento di identità del dichiarante;

D) Certificato di invalidità qualora nel nucleo familiare sano presenti soggetti disabili ai sensi della L. 104/92 o soggetti con invalidità che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore ai 2/3;

E) Copia della sentenza esecutiva di sfratto per i nuclei familiari che dichiarano di avere in corso un procedimento esecutivo di sfratto, a condizione che lo stesso non sia stato intimato per morosità.

F) In caso di proprietà immobiliari così come definite dall'art. 1 Comma 3 lettere a1) e a2) –

- Atto di separazione o divorzio con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, che attesti la non disponibilità della casa coniugale di proprietà;
- Documentazione attestante che l'immobile è utilizzato per l'attività lavorativa prevalente del richiedente;
- Documentazione attestante la non disponibilità di alloggio del quale sia la titolarità pro-quota di diritti reali;
- Dichiarazione di inagibilità dell'immobile da parte del Comune o altra Autorità competente;
- Documentazione attestante che l'immobile è sottoposto a procedura di pignoramento emesso ai sensi dell'Art. 560 C.P.C.;

GI) Documentazione comprovante la non disponibilità e/o l'inagibilità di un immobile, in caso di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati sul territorio italiano o all'estero, se già in possesso al momento della presentazione della domanda (documentazione da presentare obbligatoriamente in sede di pagamento del beneficio economico riconosciuto, pena la decadenza dello stesso).

H) Documentazione attestante che il patrimonio mobiliare dichiarato, superiore ad € 25.000,00, è riferito a beni necessari allo svolgimento della propria attività lavorativa

I) Per i cittadini stranieri, dichiarazione dell'Autorità del Paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge, attestante che tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare non possiedono immobili nel loro paese, ovvero in caso di proprietà il valore dello stesso che non deve superare i 25.000 euro (sono esentati dal produrre tale certificazione i cittadini extracomunitari che hanno un permesso di soggiorno per "asilo politico", "protezione sussidiaria" e "motivi umanitari");

L) Copia del Permesso di Soggiorno o Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea;

M) Copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità

## ART. 6 ARTICOLAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. I soggetti in possesso dei requisiti minimi, come individuato all'art. 1, sono collocati nelle graduatorie comunali distinti in fascia A e in fascia B sulla base delle diverse percentuali di incidenza canone /valore ISE e nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

- a) Presenza nel nucleo familiare del richiedente di persone portatrici di handicap grave (come certificato dalla Commissione Medica prevista dalla L. 104/1992) o invalidità civile al 100% – punti 1;
- b) Nucleo familiare mono genitoriale con minori a carico – **punti 1**
- c) Nucleo familiare sottoposto a provvedimento esecutivo di sfratto, escluse le cause di morosità – **punti 1**;
- d) Presenza nel nucleo familiare del richiedente di uno o più componenti ultrasessantacinquenni – **punti 1**;

I punteggi di cui alle precedenti lettere a) – b) – c) sono tra loro cumulabili

2. In ciascuna delle due fasce A e B i soggetti richiedenti sono ordinati in base ai punteggi di priorità e alla percentuale di incidenza canone/valore ISE. In caso di parità dei punteggi di priorità, l'ordine è effettuato sulla base dell'incidenza canone/valore ISE, in caso di ulteriore parità, l'ordine verrà assegnato con riferimento all'importo del canone di locazione più elevato, solo nel caso di ulteriore parità, l'ordine verrà assegnato tramite sorteggio;

3. In presenza di ISE zero o comunque inferiore al canone di locazione corrisposto, ai fini del calcolo per la collocazione in graduatoria, verrà considerato un reddito "virtuale" pari al canone di locazione;

## ART. 7 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

### a) Istruttoria delle domande

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del presente bando.

### b) Formazione della graduatoria generale

Il Comune, successivamente alle scadenze fissate dal bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine stabilito al p. 2 del precedente art. 6).

**Per la tutela del diritto alla Privacy (Regolamento UE n. 679/2016) i nominativi dei richiedenti non saranno riportati nelle Graduatorie (provvisoria e definitiva). Ad ogni richiedente sarà abbinato un Codice Univoco che identifica la domanda presentata.**

La graduatoria provvisoria è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione. Avverso il provvedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria è possibile proporre ricorso alla Commissione Comunale, nominata ai sensi di quanto previsto dalla L. 431/98, entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa all'Albo Pretorio.

La Commissione decide sulle opposizioni a seguito della valutazione dei documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni possedute alla data di pubblicazione del Bando stesso e dichiarate nella domanda, salvo che per la tassa di registro la cui data di pagamento, se successiva alla data di pubblicazione, dovrà, comunque, risultare anteriore alla data di scadenza del Bando.

Successivamente formula la graduatoria generale definitiva nei modi stabiliti al comma 2 del precedente art. 6. La graduatoria definitiva, pubblicata all'Albo Pretorio per dieci giorni consecutivi, esplica la sua validità dal primo giorno dalla sua pubblicazione.

La pubblicazione della graduatoria (provvisoria e definitiva) all'Albo Pretorio del Comune di Cetona costituirà mezzo idoneo di conoscenza; pertanto, non vi è obbligo di comunicazione scritta dell'esito ai richiedenti (L. 241/90, art. 8, comma 3).

## ART. 8 DURATA ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il contributo ha durata corrispondente alla vigenza del decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, e successive integrazioni, attuativo dell'art. 11 della legge 431/1998 ed è erogato nei limiti delle risorse disponibili. Il contributo è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 e s.m.d. Il contributo è così determinato:

- a) per i nuclei rientranti nella fascia "A" di cui all'art.1 del presente Bando, corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% dell'ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di euro 3.100,00 annui;
- b) per i nuclei rientranti nella fascia "B" di cui all'art.1 del presente Bando, corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% dell'ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di euro 2.325,00 annui;
- c) per i nuclei familiari beneficiari dell'integrazione del canone da parte del Servizio Sociale o tramite lo strumento dell'Agenzia Casa, la somma attribuita ai sensi del presente bando non si aggiungerà a quanto versato dall'Ente, ma andrà a scomputo di tale somma.

I contributi di cui al presente bando sono erogati secondo i criteri individuati dalla Giunta Regionale Toscana e nei limiti delle dotazioni finanziarie annue assegnate dalla Regione Toscana, nonché dalle risorse del Progetto POR FSE denominato "NINA" presentato dalla Società della Salute Vallichina Senese per conto di tutti i Comuni consorziati ed eventualmente integrate con risorse comunali, secondo l'ordine stabilito nella graduatoria.

I contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del reddito di cittadinanza. Il Comune, pertanto, successivamente all'erogazione del contributo, comunica all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

L'Amministrazione Comunale, all'atto dell'erogazione delle risorse finanziarie da parte della Regione Toscana ed in relazione alla loro entità, si riserva la facoltà di:

- – destinare una percentuale del fondo regionale e nazionale trasferito alla Fascia B. Tale percentuale, ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della Fascia A, non può superare il 40% delle risorse assegnate;
- – erogare, a ciascun beneficiario, una percentuale diversa dal 100% del contributo spettante.

In caso di risorse finanziarie non sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno, il Comune si riserva, quindi, la possibilità di applicare eventuali riduzioni sulle quote teoriche spettanti e di effettuare la redistribuzione delle risorse; pertanto, la collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo teorico riconosciuto.

L'erogazione del contributo non potrà mai essere inferiore ad euro 200,00; tuttavia in presenza di una sola domanda e riparto risorse regionali inferiori a tali parametri, è possibile destinare l'intero importo disponibile all'unica domanda ammessa.

#### ART. 9 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL FONDO

Il contributo è erogato per il periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021 ed è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi. Il Comune provvederà all'erogazione del contributo previa verifica della veridicità dei dati autocertificati al momento della consegna della domanda e dietro presentazione, di copia delle ricevute che attestino il pagamento del canone relativo all'anno 2020 o di idonea dichiarazione equipollente a firma del proprietario.

#### PER LA CONSEGNA DELLE RICEVUTE NON VERRANNO INVIATE ULTERIORI COMUNICAZIONI AI BENEFICIARI

Gli aventi diritto, pena la perdita del diritto al contributo, dovranno presentare all'Ufficio Protocollo del Comune Via Roma n. 41 o spedire tramite posta allo stesso indirizzo, a partire dal 2 gennaio 2021 e non oltre il termine perentorio del 31 gennaio 2021:

a) copia delle ricevute di pagamento del canone di affitto in regola con il pagamento dell'imposta di bollo per l'intero anno 2021, le quali dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati

- Nome, cognome, indirizzo e codice fiscale del proprietario
- Nome e cognome di chi effettua il pagamento
- Importo del canone corrisposto
- Periodo di riferimento (mensilità)
- Firma leggibile di chi rilascia ricevuta
- Marca da bollo

b) coordinate IBAN di un Conto Corrente Bancario o Postale sul quale poter accreditare il contributo spettante.

Nel caso che l'intestatario del conto corrente non sia il diretto beneficiario, ovvero in caso di conto corrente cointestato, è necessario comunicare anche il Codice Fiscale dell'altro intestatario del Conto.

c) La dichiarazione rilasciata dal proprietario, attestante il pagamento annuale dell'affitto, oltre a contenere tutte le indicazioni di cui sopra, dovrà essere corredata dalla fotocopia del documento d'identità dello stesso.

Valgono come ricevute anche le copie dei bonifici bancari/postali purché timbrate e vistate dall'Istituto di Credito/Postale e contenenti, comunque le indicazioni di cui sopra.

Si ribadisce che la mancata presentazione della documentazione di cui sopra costituisce automatica decadenza dal beneficio.

Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato nella domanda ed in base al quale il richiedente era stato collocato in graduatoria, si procederà nel seguente modo:

- se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura superiore a quello dichiarato nella domanda non si farà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura inferiore a quello dichiarato nella domanda si procederà alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte del Comune, le mensilità utili per l'erogazione del contributo decorreranno dalla data di attribuzione della residenza anagrafica.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

È causa di decadenza dal diritto al contributo, dal momento della data di disponibilità dell'alloggio, l'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica.

La data di disponibilità dell'alloggio deve intendersi quella nella quale il soggetto può entrare nella effettiva disponibilità dell'alloggio.

È inoltre causa di decadenza dal diritto al contributo, il rifiuto a prendere possesso di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica assegnato.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio dello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda.

Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE.

L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

## ART. 10 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A TERZI

Nel caso di mancata presentazione delle ricevute di pagamento del canone, dovuta a morosità, il contributo potrà essere erogato al locatore interessato a parziale o completa sanatoria della morosità medesima **dietro apposita richiesta**. L'erogazione potrà avvenire anche tramite l'associazione della proprietà edilizia, a tale scopo indicata per iscritto dallo stesso locatore, che attesti, con dichiarazione sottoscritta dal locatore stesso, l'avvenuta sanatoria. (comma 3° dell'art. 11 della Legge 431/1998 e successive modifiche o integrazioni (*Possibilità di erogare il contributo al locatore in caso di morosità del conduttore*).

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute o di altra documentazione equipollente attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi.

## ART. 11 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per la presentazione delle domande il termine è fissato in **30 (trenta)** giorni consecutivi dalla data del presente Bando, **(ovvero entro il 21/11/2021)**.

## ART. 12 DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente Bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti distribuiti presso l'Ufficio Segreteria – Protocollo del Comune di Cetona Via Roma n.41 nei giorni di lunedì mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e il giovedì dalle ore 15,30 alle 17,30, o scaricabili dal sito del Comune di Cetona – [www.comune.cetona.it](http://www.comune.cetona.it).



Alle istanze, debitamente sottoscritte e corredate da una copia fotostatica di un documento di identità del richiedente in corso di validità, deve essere allegata tutta la necessaria e idonea documentazione.

Le domande potranno essere:

- consegnate a mano presso l'Ufficio Segreteria - Protocollo del Comune
- fatte pervenire allo stesso indirizzo tramite raccomandata postale A/R entro il termine di scadenza del bando;
- fatte pervenire a mezzo posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: comune.cetona@pec.consorzioterrecablate.it, con invio effettuato da casella di posta e mail e/o elettronica certificata.

L'Ufficio competente provvederà a comunicare il codice univoco assegnato alla domanda, necessario al fine di poter consultare la graduatoria dei beneficiari e non, pubblicata e scaricabile dal sito internet del Comune di Cetona.

Informazioni potranno essere richieste all'Ufficio Segreteria telefonando ai numeri 0578269401/02/07.

#### ART. 13 MOTIVI NON SANABILI DI ESCLUSIONE

Sono motivi **non sanabili** di esclusione:

- a) istanza non firmata;
- b) istanza priva della copia fotostatica del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;
- c) istanza inviata successivamente alla scadenza del Bando.

#### ART. 14 MOTIVI DI ESCLUSIONE

Sono motivi di esclusione:

- istanza priva della copia del contratto di locazione;
- **istanza non compilata in ogni sua parte o priva della documentazione richiesta;**
- istanza priva della copia del versamento dell'imposta di registro relativa all'ultima annualità corrisposta o della dichiarazione del proprietario attestante la scelta circa l'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 23/2011;
- istanza non contenente l'autocertificazione dei dati richiesti con riferimento alla Dichiarazione Sostitutiva Unica
- istanza non contenente l'autocertificazione dei dati richiesti con riferimento all'Attestazione ISE/ISEE
- (vedi art. 1)
- istanza priva del Permesso di Soggiorno o del Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) dovuta dai cittadini non appartenenti all'UE;

Le domande prive della suddetta documentazione saranno escluse dalla graduatoria provvisoria e, salvo il possesso dei requisiti previsti dal presente Bando, potranno essere riammesse, qualora nei termini previsti per il ricorso avverso la graduatoria provvisoria, siano integrate con copia della documentazione mancante.

#### ART. 15 CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi di quanto stabilito dall' Art. 71 del D.P.R. 445/2000 e s.m.d. e dall' Art. 9 - Allegato A) della Deliberazione della Giunta Regionale n. 402/2020, i Comuni effettuano i controlli circa l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati e del rispetto degli obblighi previsti dal presente Bando , e trasmettono all'Ufficio della Guardia di Finanza, competente per territorio, gli elenchi nominativi degli aventi diritto relativi a casi particolari, che lo stesso ritenga oggetto di una più attenta valutazione. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. N° 445/2000 e s.m.d., qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della domanda e degli atti prodotti, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere e della falsità degli atti prodotti. L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite.

#### ART. 16 CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lg. 196/2003 (di seguito "Codice Privacy") e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il COMUNE di CETONA.

Si informa che:

- Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cetona con sede in 53040 Cetona (Si) – Via Roma n. 41.
- Responsabile del trattamento dei dati è la Responsabile del Servizio Mara Betti
- Responsabile della protezione dei dati è la Società Esseri Servizi Telematici S.r.l.
- Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

Finalità del trattamento - L'utilizzo dei dati richiesti ha, come finalità, quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente Avviso e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

#### ART. 17 NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/1998, alla L.R.T. 2/2019 e successive modificazioni e integrazioni, al DPCM 159/2013 e s.m.i. e alle direttive regionali in materia.

\*\*\*\*\*

Cetona 22/10/2021

Il Responsabile del Servizio  
Mara Betti

*Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 07.03.2005, n. 82 e ss.mm.ii.*